

STATUTO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

(Pubblicato sul supplemento n. 143, Parte Seconda, al B.U.R.T. n. 36 del 5/09/2001)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1- Il Comune di Campi Bisenzio
- Art. 2- Finalità
- Art. 3- Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone
- Art. 4- Albo Pretorio

TITOLO II - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Capo I - Informazione

- Art. 5- Diritto all'informazione
- Art. 6- Diritto d'accesso

Capo II - Partecipazione

- Art. 7- Principi generali

Sezione I - Cooperazione sociale, libere forme associative, organizzazioni volontariato

- Art. 8- Cooperazione sociale
- Art. 9- Libere forme associative
- Art. 10- Associazioni

Sezione II - Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 11- Partecipazione al procedimento amministrativo

Sezione III - Modalità di partecipazione

- Art. 12- Criteri generali di consultazione
- Art. 13- Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
- Art. 14- Organismi permanenti di partecipazione
- Art. 15- Finalità e competenze degli organismi permanenti di partecipazione
- Art. 16 - Referendum comunali

Sezione IV - Difensore Civico

- Art. 17- Istituzione e ruolo
- Art. 18- Elezione
- Art. 19- Rapporti con il Consiglio e Regolamento istitutivo

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

- Art. 20- Organi di governo del Comune

Capo I - Consiglio comunale

- Art. 21- Consiglio comunale
- Art. 22- Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 23- Insediamento del Consiglio
- Art. 24- Linee programmatiche di mandato
- Art. 25- I Consiglieri
- Art. 26- Dimissioni
- Art. 27- Decadenza - sospensione - surrogazione
- Art. 28- Conflitto di interesse

Sezione I - Gruppi consiliari

- Art. 29- Gruppi consiliari
- Art. 30- Conferenza dei Capigruppo

Sezione II - Commissioni

- Art. 31- Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 32- Commissioni d'indagine e speciali
- Art. 33- Risorse dei Gruppi Consiliari

Sezione III - Nomine e incarichi professionali

- Art. 34- Nomine
- Art. 35- Incarichi professionali

Capo II - La Giunta e il Sindaco

- Art. 36- Giunta Comunale
- Art. 37- Composizione e nomina della Giunta
- Art. 38- Funzionamento della Giunta
- Art. 39- Competenze della Giunta
- Art. 40- Attribuzioni del Sindaco
- Art. 41- Vice Sindaco

Art. 42- Mozioni di sfiducia
Art. 43- Rappresentanza dell'Ente
Art. 44- Condizione giuridica ed economica

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 45- Divieto incarichi e consulenze
Art. 46- Pubblicità della situazione economica e associativa
Art. 47- Spese per la campagna elettorale

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - Principi generali e organizzazione strutturale

Art. 48- Principi organizzativi
Art. 49- Indirizzo politico e gestione amministrativa
Art. 50- Articolazione strutturale
Art. 51- Dotazione organica. Mobilità

Capo II - Struttura direzionale

Art. 52- Segretario Generale
Art. 53- Direttore Generale
Art. 54- Dirigenza
Art. 55- Incarichi

Capo III - Gestione del personale

Art. 56- Personale
Art. 57- Relazioni sindacali
Art. 58- Accesso all'impiego

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59- Attività amministrativa
Art. 60- Programmazione e controllo

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Capo I - Principi generali e modalità di gestione

Art. 61- Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 62- Gestione in economia
Art. 63- Concessione a terzi
Art. 64- Società a prevalente capitale pubblico
Sezione I - Aziende speciali e Istituzioni
Art. 65- Aziende speciali
Art. 66- Istituzione
Art. 67- Ordinamento, funzionamento e contabilità delle Istituzioni
Art. 68- Designazione nomina e revoca dei rappresentanti

Capo II - Forme associative

Art. 69- Convenzioni
Art. 70- Consorzi
Art. 71- Accordi di programma

TITOLO VII - CONTABILITA' - FINANZA E CONTROLLO

Art. 72- Disciplina della contabilità comunale
Art. 73- Programmazione
Art. 74- Contabilità finanziaria
Art. 75- Conto consuntivo
Art. 76- Revisori dei conti
Art. 77- Controllo economico di gestione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78- Statuto
Art. 79- Regolamenti
Art. 80- Norme transitorie e finali

STATUTO del COMUNE di CAMPI BISENZIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Campi Bisenzio

1. Il Comune di Campi Bisenzio è l'Ente espressione della comunità locale. La quotidiana azione di governo ed amministrativa si basa sul rispetto delle leggi dello Stato e trova ispirazione e fondamento nei valori storici di pace, libertà e pluralismo quali ci pervengono dalle tradizioni della comunità cittadina, dai valori della Resistenza e nei principi contenuti nella Costituzione Repubblicana.

2. Il Comune di Campi Bisenzio:

- a) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e ripudia ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi etnici e singoli individui;
- b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca nell'ambito dei principi di autonomia (normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria) e di sussidiarietà, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- d) valorizza e promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali e utilizzando le opportunità legislative nazionali persegue l'obiettivo di nuove forme istituzionali;
- e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

- 1. Il Comune di Campi Bisenzio promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, valorizzando la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate, le fasce di popolazione più bisognose e le diverse e molteplici culture che convivono nella città.
- 2. Il Comune favorisce la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
- 3. Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, stimola l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, l'associazionismo e il volontariato, per favorire forme di gestione dei servizi che prevedono la partecipazione degli utenti e degli operatori.
- 5. Il Comune assicura la difesa dell'ambiente, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; promuove il rispetto per la natura umana ed animale, valorizza le risorse paesaggistiche, storiche e culturali e coinvolge le giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile della città.
- 6. Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero.
- 7. Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dall'Art. 2, comma 5, della Legge 10 aprile 1991, n. 125, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 8. Il Comune opera per garantire la migliore qualità della vita possibile, il godimento del diritto alla salute, vigila sulle condizioni igieniche dell'ambiente ed esercita potere di indirizzo, proposta e controllo per servizi sanitari utili e coerenti con lo sviluppo della comunità. Il Comune favorisce la sicurezza sociale, rimuove le cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani e al diritto delle persone disabili ad una città accessibile, con una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti.

Art. 3

Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. La circoscrizione del Comune di Campi Bisenzio è costituita dalle seguenti località storicamente riconosciute dalla comunità e determinatesi con proprie specifiche identità: Capalle, Il Rosi, La Villa, Sant'Angelo a Lecore, San Cresci, San Donnino, San Giusto, San Lorenzo, Santa Maria, San Martino, San Piero a Ponti, Santo Stefano.

2. Il territorio del Comune si estende per 28,62 Kmq confinando con i Comuni di Prato, Calenzano, Sesto Fiorentino, Firenze, Scandicci, Signa e Poggio a Caiano.
3. La sede comunale, dove è il palazzo civico, costituisce il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Le modifiche dei confini, anche per ragioni topografiche, devono essere precedute da consultazione popolare.
6. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma storicamente in uso. Lo stemma raffigura, su fondo rosso, un levriere rampante con collare azzurro sormontato da una corona murale in oro con muro aperto di quattro porte di cui tre a vista e sedici finestre di cui nove a vista sormontate da sedici merli. Il gonfalone, parimenti in rosso, riporta lo stemma descritto.
7. Il gonfalone comunale può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
8. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblica e massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione integrale di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

TITOLO II

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

CAPO I

Informazione

Art. 5

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto all'informazione completa ed imparziale sulle sue attività come premessa essenziale per una effettiva partecipazione popolare.
2. Individua le forme e gli strumenti idonei per la più ampia pubblicizzazione delle iniziative, dei suoi servizi e delle attività degli enti, società ed aziende dipendenti e partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 241/90.
3. Assicura, nel momento della discussione e deliberazione dei bilanci annuali e pluriennali e della revisione generale dei piani strutturali e regolatori, la predisposizione di strumenti informativi per raggiungere la totalità della popolazione.

Art. 6

Diritto d'accesso

1. Ai cittadini è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il Consiglio comunale predispone un apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi e contiene le norme e le forme organizzative degli uffici, l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e gli ambiti di applicazione di questi diritti.

CAPO II

Partecipazione

Art. 7

Principi generali

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale.
Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività e ne favorisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini della comunità europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, dei sindacati e delle organizzazioni sociali, ritenendo essenziale il loro autonomo contributo al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
3. A tal fine promuove e favorisce:
 - a) gli organismi di partecipazione;
 - b) le forme di collaborazione all'attività dell'Ente;
 - c) le assemblee e le consultazioni generali, settoriali o di frazione sulle principali scelte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune ricerca rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi finalizzati alla promozione della cooperazione internazionale, al superamento degli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli.

SEZIONE I

Cooperazione sociale, libere forme associative, organizzazioni di volontariato

Art. 8

Cooperazione sociale

1. Allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone svantaggiate il Comune favorisce, nei limiti disponibili e sulla base di una programmazione dei servizi di pubblica utilità, la creazione di imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative sociali esistenti mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio.
2. La cooperazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", secondo la vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 9

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti sul territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, aventi i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, attraverso vantaggi economici diretti compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed indiretti in base alle modalità ed ai criteri contenuti nell'apposito regolamento per l'erogazione dei contributi.
 - b) destina in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 52 del 14/10/1999, una quota di oneri di urbanizzazione secondaria per "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Tali contributi dovranno essere utilizzati per la realizzazione di nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento ed adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.
 - c) favorisce e promuove la partecipazione, alla gestione di specifici servizi, delle realtà associative che operano senza fini di lucro, stipulando apposite convenzioni.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il medesimo, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti e degli organi sociali e dei bilanci.
4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte nell'Albo delle associazioni.
5. L'Albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 10

Associazioni

1. Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo l'informazione sull'attività comunale relativamente al settore nel quale le stesse operano.
2. Le associazioni, in conformità a quanto è stabilito nei regolamenti comunali, potranno partecipare con loro rappresentanti ai comitati di gestione dei servizi sociali.
3. Il Comune stipula convenzioni con le associazioni del volontariato iscritto all'Albo, per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambienti esterni.
4. Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle attività svolte.

SEZIONE II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.
2. Un apposito regolamento disciplina le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo.

SEZIONE III

Modalità di partecipazione

Art. 12

Criteri generali di consultazione

1. Il Comune consulta, di propria iniziativa o su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le associazioni degli imprenditori, altre formazioni economiche e sociali, la generalità della popolazione o settori specifici di essa, quale quello degli utenti dei vari servizi.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione del bilancio annuale e pluriennale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico e su questioni di grande interesse per la città.
3. Le forme (quali sondaggi d'opinione, questionari, assemblee pubbliche, incontri con gli utenti dei servizi), gli strumenti anche informatici ed i termini di consultazione sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 13

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Le persone, singole o associate, possono presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale. Il diritto di istanza, petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 14

Organismi permanenti di partecipazione

1. Il Comune al fine di assicurare alla comunità locale forme adeguate di partecipazione può promuovere la costituzione di Consulte ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni.

2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione stabilendone con appositi regolamenti la composizione, le modalità di elezione del presidente e di eventuali organi da parte della Consulta, i campi di attività.

Art. 15

Finalità e competenze degli organismi permanenti di partecipazione

1. Le Consulte concretizzano la rappresentanza di tutti gli organismi e le persone che localmente operano nei diversi campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi del Comune con l'apporto di competenze specifiche, in particolare avanzano proposte relative alle attività, ai servizi, agli atti del Comune; svolgono funzioni consultive sugli atti che li riguardano.

2. I Presidenti degli organismi di partecipazione istituiti dal Comune con regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 14, partecipano con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 16

Referendum comunali

1. Sono istituiti i referendum propositivi, abrogativi e consultivi.

2. I referendum sono ammessi su questioni di rilevanza generale interessanti la collettività comunale che non siano lesivi dei diritti costituzionalmente garantiti.

3. I referendum sono esclusi sui seguenti oggetti:

- a) atti riguardanti singole persone;
- b) tributi locali, tariffe, mutui e prestiti obbligazionari, bilanci annuali e pluriennali e conti consuntivi;
- c) adempimenti meramente esecutivi di norme statali e regionali, sullo Statuto comunale e sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- d) sullo stesso oggetto già sottoposto a consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

4. Un apposito regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'istituto referendario.

SEZIONE IV

Difensore Civico

Art. 17

Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione è esercitato dal Difensore civico, organo istituito col presente Statuto.

2. Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell' Amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi sia dell'Amministrazione comunale che delle istituzioni, aziende ed altri enti da essa costituiti o cui essa partecipi, sia a domanda di cittadini o associazioni che di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può intervenire d'ufficio, ovvero su richiesta di cittadini, anche comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati presso l'Amministrazione comunale e le istituzioni che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che l'attività amministrativa abbia regolare svolgimento e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato in riferimento a quanto stabilito per gli Assessori comunali.

Art. 18

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere confermato nell'incarico una sola volta.

Art. 19

Rapporti con il Consiglio e Regolamento istitutivo

1. Il Difensore civico, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, evidenziando i casi di disfunzione o di omissioni riscontrate, formulando proposte ed iniziative.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico può effettuare specifiche segnalazioni su questioni di interesse generale che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, con maggioranza analoga a quella prevista per l'approvazione dello Statuto, adotta il regolamento istitutivo nel quale dovranno essere previsti in dettaglio poteri, mezzi e modalità di funzionamento e di elezione del Difensore civico.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Art. 20

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Capo 1 - Consiglio comunale

Art. 21

Consiglio comunale

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge e ne controlla l'attuazione.

2. La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzo generale, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia quantitativi che qualitativi. Il Consiglio adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei - o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di azioni coordinate - che impegnano il Sindaco e la Giunta e che esplicitano in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. Il Sindaco e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore, tali da garantire la verifica sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio comunale ha competenza per tutti gli atti fondamentali attribuitigli dalla legge. La loro adozione non può essere delegata ad altri organi neppure in via d'urgenza salvo espressa indicazione di legge.

4. L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.

5. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni e determina le modalità per l'utilizzo delle risorse assegnate a tale scopo.

Art. 22

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento; insedia e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari, riunendo periodicamente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti; assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri. Per le sue funzioni si avvale del Vice Presidente.

2. Nella prima seduta del Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, i Consiglieri eleggono, a scrutinio segreto, il Presidente ed un Vice Presidente. L'elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il preventivo esame e discussione degli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.

4. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza locali, attrezzature, servizi e personale.

5. Il bilancio del Comune prevede una quota definita nel complesso delle spese correnti per le attività ed il funzionamento del Consiglio stesso.

6. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quelle di capogruppo consiliare. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, partecipa alla Conferenza dei Capigruppo e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere anziano.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica anche a seguito di mozione di sfiducia che deve essere presentata, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La mozione è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata se consegue almeno i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati.

8. Nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina in base al comma 1 del presente articolo.

Art. 23

Insediamiento del Consiglio

1. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il Consiglio comunale il quale deve svolgersi entro ulteriori 10 giorni.

2. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale fino all'avvenuta elezione del Presidente.
3. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio comunale, dà comunicazione dei nominativi del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo per la legislatura.
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo. Detto documento è sottoposto, previa discussione, all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 25

I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti partecipati tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
4. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di applicazione dei diritti dei consiglieri. I Consiglieri, individualmente possono chiedere che il gettone di presenza spettante venga trasformato in indennità di funzione.
5. I Consiglieri possono essere delegati dal Sindaco a rappresentare l'Amministrazione e a svolgere funzioni di ufficiale di governo, così come disciplinato dal comma 2, art. 1 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Il Consiglio comunale può affidare ai singoli Consiglieri speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate da apposita delibera consiliare.
6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte, dando comunicazione delle loro assenze nelle forme previste dal regolamento.

Art. 26

Dimissioni

1. Le dimissioni di un Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio comunale il quale prevede alla relativa surroga con il primo dei candidati non eletti della medesima lista, nella prima riunione e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 27

Decadenza- sospensione - surrogazione

1. Il Consigliere comunale che non interviene alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla modifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione; se sopravviene la decadenza si procede alla surrogazione.
3. I seggi dei Consiglieri resisi vacanti durante il mandato per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 28

Conflitto di interesse

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata

e diretta fra il contenuto delle deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Sezione I - Gruppi consiliari

Art. 29

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista. Essi comunicano per iscritto il nome del capogruppo al Presidente del Consiglio antecedentemente alla prima riunione del Consiglio. In mancanza vengono considerati tali i Consiglieri che hanno il maggior numero di voti.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. Nel caso in cui non sia raggiunto tale numero, fermo restando la specifica denominazione, i predetti Consiglieri confluiranno in un gruppo misto. Fermo restando la specifica riconoscibilità.

Art. 30

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio.
2. La conferenza ha il compito di:
 - a) programmare i lavori del Consiglio comunale;
 - b) esaminare preventivamente l'ordine del giorno e organizzare i lavori delle singole riunioni del Consiglio;
 - c) garantire l'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.Alle riunioni partecipano il Sindaco ed il Vice Presidente del Consiglio comunale
3. In caso di assenza del Capogruppo può intervenire in sostituzione altro Consigliere del medesimo gruppo dallo stesso delegato.
4. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle Commissioni consiliari permanenti.

SEZIONE II - Commissioni

Art. 31

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce le Commissioni consiliari permanenti obbligatorie per legge ed altre Commissioni consiliari permanenti con criterio tendenzialmente proporzionale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni redigenti, referenti, istruttorie, di studio e di proposta in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio. Le Commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
3. Il funzionamento, i poteri, la composizione e l'oggetto delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 32

Commissioni d'indagine e speciali

1. Il Consiglio può nominare a maggioranza assoluta dei componenti commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, rappresentative dei gruppi, stabilendo nella deliberazione istitutiva modalità e tempi di funzionamento delle stesse.
2. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali a termine per trattare affari che non siano di competenza di commissioni permanenti, stabilendo nella medesima deliberazione obiettivi, modalità di funzionamento e tempi di durata delle stesse.
3. La presidenza delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, qualora siano eventualmente costituite, è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 33

Risorse dei Gruppi Consiliari

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari locali, attrezzature, servizi e personale in base alle disponibilità complessive del Comune.
2. Il bilancio del Comune prevede una quota definita nel complesso delle spese correnti per l'attività ed il funzionamento dei gruppi consiliari, con assegnazione proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi.

Sezione III - Nomine e incarichi professionali

Art. 34

Nomine

1. Negli enti in cui è previsto che il rappresentante del Comune sia il Sindaco o un suo delegato, il primo, qualora non intenda partecipare direttamente, delega l'Assessore corrispondente per materia e solo in sua assenza un altro Assessore o un Consigliere comunale.
2. I rappresentanti del Comune e del Consiglio in aziende, società, consorzi, istituzioni o altri enti, esclusa l'ipotesi di cui sopra, sono nominati, designati e revocati nei modi previsti dalla legge, tenendo presente un'equilibrata rappresentanza di genere.

3. Il Segretario generale cura, all'atto dell'insediamento del Consiglio, che venga notificato a tutti i Consiglieri l'elenco delle nomine di competenza del Comune con le relative scadenze, le norme che regolano ciascuna nomina e l'attività dei relativi enti. Cura altresì l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di tale elenco dando notizia ai Consiglieri eletti delle variazioni intervenute.
4. Ogni nomina viene corredata dal curriculum del candidato.
5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro 45 giorni dall'insediamento, approva gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché di rappresentanti del Consiglio presso tali soggetti.
6. L'Amministrazione comunale stabilisce, per ciascun ente in cui nomina i propri rappresentanti, ai sensi del comma 2 del presente articolo, quali siano gli ordini professionali, le associazioni, le istituzioni, ed eventuali altri soggetti a cui richiedere proposte di candidature per tali nomine, corredate di curriculum comprovanti i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale.
7. I rappresentanti del Comune in enti terzi sono tenuti ad osservare gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e a riferire allo stesso sullo svolgimento del loro mandato nelle apposite sessioni previste dallo Statuto. In presenza di gravi inottemperanze rispetto a tali indirizzi, il Consiglio comunale può approvare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti dell'intera delegazione in enti terzi.
8. Ai rappresentanti del Comune e del Consiglio si applicano le norme in materia di eleggibilità, incompatibilità, decadenza, conflitto di interessi e pubblicità della situazione economica ed associativa prevista per i Consiglieri.

Art. 35

Incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali sono affidati dai competenti organi del Comune, garantendo i criteri di trasparenza, professionalità, rotazione e un'equilibrata rappresentanza di genere.

CAPO II

La Giunta e il Sindaco

Art. 36

Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli interessi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 37

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso fra un minimo di n. 7 ed un massimo di n. 9, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, determinandone il numero, prima dell'insediamento del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
3. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
5. Il Sindaco può revocare o nominare uno o più Assessori, con i limiti del precedente comma 1, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
7. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi ai lavori della Giunta Dirigenti e Funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 39

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle esclusive competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti nello Statuto in materia di organizzazione e di personale.
4. In occasione della sessione del Consiglio comunale sul bilancio, ogni singolo Assessore presenta una relazione sulle materie di sua competenza.
5. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale con diritto di parola.

Art. 40

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, è responsabile dell'amministrazione del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco:
 - a) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
 - b) convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
 - c) può delegare ai singoli Consiglieri, Assessori o ai Dirigenti, in base alle attribuzioni stabilite nello Statuto o nei regolamenti, atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione del provvedimento in ogni momento. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio;
 - d) nomina designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi stabiliti dalla legge;
 - f) nomina e revoca con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti e dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici il Segretario generale e se previsto il Direttore generale;
 - g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente e, ove applicabili, dai contratti collettivi di lavoro;
 - h) richiede al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei Dirigenti siano illegittimi, o al Direttore generale, qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avvocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri Dirigenti con specifiche istruzioni;
 - i) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei Dirigenti;
 - j) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
 - k) adotta gli atti e i provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
 - l) vigila sulle attività direttamente svolte dall'ente, sulle istituzioni ed aziende speciali nonché sui servizi locali gestiti in regime di concessione o tramite società partecipate;
 - m) stipula gli accordi di programma e le convenzioni associative con altri enti locali per la gestione coordinata di funzioni e servizi;
 - n) concede il patrocinio del Comune;
 - o) indice i referendum cittadini;
 - p) esercita le altre competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - q) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
3. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del Comune ne porta il simbolo recante lo stemma.

Art. 41

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore anziano per età fra quelli in carica.

Art. 42

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43

Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale, con essa il Sindaco può assegnare al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previo parere della Giunta;
 - stipulazione di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
4. La costituzione in giudizio è in ogni caso autorizzata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 44

Condizione giuridica ed economica

1. Al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio spetta l'indennità di funzione, determinata con Decreto del Ministero dell'Interno. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli, alla Conferenza dei Capigruppo ed alle Commissioni istituite per regolamento. Il Consigliere può, su richiesta, chiedere che il gettone venga trasformato in una indennità di funzione.
3. Il Consiglio comunale delibera l'incremento o la diminuzione dei gettoni di presenza o delle indennità di funzione sostitutiva. In maniera analoga procede la Giunta per le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare la indennità spettante al Presidente del Consiglio ed al Difensore Civico a quella prevista per gli Assessori. Il Consiglio determina altresì il valore dell'indennità di funzione eventualmente richiesta dai Consiglieri che si avvalgono di questa possibilità, con apposito atto deliberativo, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione delle indennità di funzione.
4. Il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovano implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente. In caso di soccombenza ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 45

Divieto incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 46

Pubblicità della situazione economica ed associativa

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria generale del Comune:
 - a) la propria situazione reddituale e patrimoniale mediante deposito della propria dichiarazione dei redditi;
 - b) la propria situazione associativa, con indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
2. L'Amministrazione comunale provvederà a rendere pubbliche, con i mezzi che riterrà più opportuni, le situazioni patrimoniali di cui al comma 1, lett. a), evidenziando eventuali inadempienze.

Art. 47

Spese per la campagna elettorale

1. I singoli candidati alla carica di Sindaco e ciascuna lista ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria generale del Comune all'inizio del procedimento elettorale, la somma preventivamente stanziata per la campagna elettorale.
2. Gli stessi soggetti, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute.

3. I documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE CAPO I

Principi generali e organizzazione strutturale

Art. 48

Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Comune si uniforma ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assume quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, allo scopo di conseguire i livelli di produttività più elevata e la massima rispondenza dei servizi alle esigenze dei cittadini.
2. Le unità organizzative sono ordinate secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi deliberati dalla Giunta comunale.
3. La Giunta comunale determina con l'approvazione di uno o più regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della legge e dei principi stabiliti nel presente titolo e dei criteri generali allo scopo approvati dal Consiglio comunale, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa.
4. Nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell'Art. 2 comma 1, lett. c) della Legge 23/10/1992 n. 421, la .potestà. regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
5. Il regolamento citato assicura azioni positive per conseguire condizioni di pari opportunità.

Art. 49

Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. I regolamenti si ispirano al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e quella di gestione amministrativa.
2. La funzione di indirizzo politico è esercitata dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dagli organi elettivi dell'Ente, e consiste nella fissazione delle strategie generali dell'Ente, nell'adozione degli atti normativi e di quelli di pianificazione e programmazione finanziaria ed operativa, nella definizione degli obiettivi di gestione, nell'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti per il loro raggiungimento, nella formulazione di direttive generali per l'azione amministrativa, nel controllo sul raggiungimento dei risultati.
3. La funzione di gestione amministrativa è esercitata dai Dirigenti e consiste nella direzione e organizzazione dell'articolazione amministrativa ad essi assegnata, nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e materiali attribuite in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'adozione di tutti gli atti, anche ad efficacia esterna, ad essi attribuiti dalla legge o dalla normativa interna o loro delegati dal Sindaco.
4. I regolamenti prevedono le opportune modalità di raccordo tra la funzione di indirizzo e quella di gestione, principalmente nell'ambito dei procedimenti di programmazione e controllo, in modo da valorizzare l'unitarietà della funzione di governo dell'Ente.

Art. 50

Articolazione strutturale

1. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina l'articolazione strutturale dell'ente, le dotazioni organizzative secondo i principi di cui all'Art. 48 e secondo criteri di organicità e funzionalità, determinando le competenze e specificando i compiti e l'attribuzione di funzioni e le responsabilità del Direttore generale, se nominato, del Segretario generale, dei Dirigenti e, in generale, dei responsabili organizzativi.
2. Il regolamento prevede significativi elementi di integrazione fra le strutture di massima dimensione attraverso l'individuazione di ruoli individuali di coordinamento e/o la previsione di organi permanenti composti dai responsabili apicali.
3. Possono altresì essere istituite strutture temporanee con l'obiettivo di realizzare progetti di natura intersettoriale in connessione alle priorità e ai programmi di intervento definiti dagli organi elettivi.

Art. 51

Dotazione organica. Mobilità

1. La dotazione organica dell'Ente è definita dalla Giunta in base alla programmazione del fabbisogno di personale derivante dai piani e programmi di intervento.
2. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici prevede la valorizzazione, ai fini della massima flessibilità dell'impiego delle risorse umane e del migliore sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti, dei processi di mobilità interna anche mediante opportuni corsi di formazione e di aggiornamento.

CAPO II
Struttura direzionale
Art. 52

Segretario Generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 53

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive allo scopo impartite dal Sindaco, esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo.
3. Spetta inoltre al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato dagli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti ad eccezione del Segretario generale.
5. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e la convenzione di incarico disciplinano i rapporti fra Direttore generale e Segretario generale, ove distinti, sulla base del principio di collaborazione reciproca e di distinzione dei ruoli e quelli fra Direttore generale e la Dirigenza sulla base del principio del coordinamento e della valorizzazione delle rispettive responsabilità.
6. La durata dell'incarico di Direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale.
7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale sentita la Giunta comunale.

Art. 54

Dirigenza

1. I Dirigenti esercitano in autonomia, in attuazione degli indirizzi e nel perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, le funzioni di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture a cui sono preposti, e sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
2. Ai Dirigenti compete l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, loro riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente o loro delegati dal Sindaco, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione sono assegnati dal Sindaco con provvedimenti motivati in base a criteri di professionalità, attitudine ed esperienza; tali incarichi hanno durata determinata e sono, con provvedimento motivato, rinnovabili o revocabili in ogni momento.
4. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici precisa le attribuzioni dei Dirigenti e definisce i criteri di assegnazione dei relativi incarichi e quelli per la valutazione dei risultati di gestione.
5. I Dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
6. I Dirigenti possono delegare a persone alle loro dipendenze, appartenenti all'area direttiva, il compimento di attività gestionali e, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, l'adozione di atti specifici di propria competenza, fermi restando, da parte del Dirigente delegante, il potere di direttiva, di controllo, di revoca ed avocazione nonché la corresponsabilità sugli atti adottati dal delegato.
7. In caso di inerzia o ritardo che determini pregiudizio per l'interesse dell'Ente il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Dirigente deve adottare i provvedimenti di competenza; qualora l'inerzia permanga il Sindaco può nominare un commissario ad acta.

Art. 55

Incarichi

1. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici prevede criteri e modalità di attribuzione di incarichi a tempo determinato:
 - a) per la copertura di posti di responsabili di servizi e uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato;
 - b) al di fuori della dotazione organica per la collaborazione di Dirigenti e alte specializzazioni, nei limiti dei contingenti fissati dalla legge, in relazione ad obiettivi o programmi speciali definiti dall'Amministrazione;
 - c) per la collaborazione con gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e controllo.

CAPO III
Gestione del Personale
Art. 56
Personale

1. L'Amministrazione riconosce nel personale una primaria e fondamentale risorsa finalizzata al raggiungimento delle sue finalità.
2. A tale scopo i regolamenti assicurano l'attuazione:
 - a) del principio di pari opportunità tra i sessi nelle politiche di selezione, sviluppo e valutazione del personale e nella assegnazione degli incarichi;
 - b) del principio di responsabilizzazione sui risultati e sui comportamenti ad ogni livello della dotazione organica;
 - c) del principio di valorizzazione e sviluppo delle professionalità, definendo le procedure di approvazione dei programmi di formazione professionale, alla quale comunque sono destinati appositi stanziamenti nel bilancio di previsione;
 - d) di politiche di incentivazione della motivazione e della professionalità, escludendo la distribuzione indiscriminata dei trattamenti economici accessori;
 - e) di politiche di sviluppo delle carriere basate sul merito e sulla professionalità individuale, definendo a tale scopo percorsi interni per l'accesso a determinati ruoli di particolare contenuto professionale.
3. Il personale può essere autorizzato, caso per caso e con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio di incarichi e prestazioni a favore di terzi purché non sussista conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Art. 57
Relazioni sindacali

1. L'Amministrazione riconosce e garantisce i diritti sindacali del personale dipendente e delle sue rappresentanze.
2. Le relazioni sindacali sono improntate ai principi della reciproca informazione e del confronto, nell'ambito delle leggi e dei contratti collettivi nazionali e decentrati.
3. I Dirigenti esercitano le funzioni connesse alla gestione delle risorse umane nel quadro dei rapporti definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 58
Accesso all'impiego

1. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici definisce le procedure di accesso all'impiego nel quadro dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale, assicurando l'imparzialità, l'efficienza e la concentrazione delle procedure di selezione, valorizzando in modo particolare gli strumenti associativi con altri enti dell'area metropolitana.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 59

Attività amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Ente è ispirata al rispetto dei principi contenuti nella Legge 241/1990 e del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. In particolare i regolamenti dell'Ente garantiscono l'applicazione dei seguenti principi:
 - a) di legalità, assicurando l'attuazione e di pieno rispetto del quadro normativo statale, regionale e locale;
 - b) di imparzialità, assicurando uguale trattamento agli utenti e ai terzi a parità di condizioni sociali, economiche e personali;
 - c) di trasparenza, assicurando la piena conoscibilità delle condizioni di servizio e dei procedimenti amministrativi in ogni fase della loro attuazione, nonché l'accesso agli atti e alle informazioni;
 - d) di responsabilità, attribuendo ad ogni elemento dell'organizzazione compiti e obiettivi in ogni momento verificabili;
 - e) di efficacia, assicurando il controllo tra obiettivi programmati ed ogni livello di amministrazione e stato della loro attuazione;
 - f) di efficienza, assicurando il controllo continuo del rapporto tra risorse impiegate e risultati prodotti;
 - g) di economicità, assicurando il perseguimento della migliore qualità dei servizi e dei procedimenti al minor costo per la collettività.
3. I regolamenti disciplinano l'attività di contatto e di comunicazione con i cittadini e con gli utenti attraverso l'attivazione di flussi di informazione interni ed esterni.

Art. 60
Programmazione e controllo

1. L'azione amministrativa dell'Ente è informata a criteri di programmazione delle attività e di controllo dei risultati, valorizzando l'autonomia dei responsabili dei servizi nell'attuazione degli indirizzi e nel perseguimento dei risultati di gestione e la loro correlativa responsabilità.
2. I regolamenti disciplinano il procedimento di formazione del piano esecutivo di gestione, assicurando la partecipazione, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, di Amministratori e Dirigenti.

3. I regolamenti disciplinano le modalità e gli strumenti del controllo di gestione finalizzato a realizzare i criteri di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa.
4. L'Amministrazione si avvale, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della collaborazione di un apposito Nucleo di Valutazione. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici ne disciplina la composizione, il funzionamento e le funzioni.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

Principi generali e modalità di gestione

Art. 61

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nonché a regolare lo sviluppo urbanistico del proprio territorio.
2. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, determina le forme di controllo degli utenti sulla gestione dei servizi.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del Decreto legislativo n.267 del 18/9/2000.
4. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione economico-sociale che metta in comparazione le diverse forme di gestione.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Periodicamente il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
7. Tutti i servizi pubblici di cui ai punti precedenti, comunque ne sia eseguita la gestione, fanno riferimento alle strutture organizzative interne dell'Ente, in modo che le stesse, soprattutto per i servizi di cui ai punti b), c), d), e), f) del punto 3 ne possano espletare il controllo per verificare, con responsabilità, l'efficacia. Quanto sopra vale anche per le società di cui all'art. 64, per le aziende speciali di cui all'art. 65 e per le istituzioni di cui all'art. 66.
8. Gli statuti delle aziende ed enti partecipati dal Comune devono prevedere opportune forme di indirizzo, vigilanza e controllo da parte dell'Ente locale.

Art. 62

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 63

Concessione a terzi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici con concessioni a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità locale sono motivate dall'analisi dello stato di gestione.
2. La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.
3. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario.
4. Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolatività da parte dell'Amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 64

Società a prevalente capitale pubblico

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze esclusive istituzionali di altri Enti, può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della maggioranza azionaria.
2. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o parteciparvi qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

3. Il Comune può deliberare la partecipazione a società già esistenti, costituite con la finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.
4. Il Comune, con gli altri enti interessati, provvede alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
5. Lo statuto della società deve prevedere la forma di partecipazione e di rappresentanza del Comune e degli altri soggetti, nonché forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente locale a cui la società è vincolata.
6. Il Comune può favorire, attraverso specifiche iniziative, la sottoscrizione da parte di cittadini e di utenti, di quote azionarie di S.p.a.. che gestiscono i servizi pubblici di particolare interesse sociale.
7. Le società per azioni a capitale pubblico locale sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.

SEZIONE I

Aziende speciali e Istituzioni

Art. 65

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative statutarie, delibera a maggioranza gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, approvati, quest'ultimi, dal Consiglio comunale
3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

Art. 66

Istituzione

1. L'Istituzione costituisce organo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale ed operante in settori quali la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.
2. Il Consiglio comunale costituisce Istituzioni con deliberazione adottata a maggioranza assoluta in cui è indicato il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale assegnato; è allegato il Regolamento di funzionamento e gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti, le forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni.
3. I Revisori dei Conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
5. L'Istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.

Art. 67

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle Istituzioni

1. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'Istituzione; il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunale.
4. Il Direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa nei termini fissati dal regolamento; è Dirigente del Comune, secondo la qualifica funzionale e profilo professionale previsto dal Regolamento di funzionamento e gestione, assunto anche con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nominato dalla Giunta comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.
5. Il Consiglio comunale determina i criteri di redazione del bilancio dell'Istituzione. I bilanci delle Istituzioni sono da approvare dallo stesso entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Comune.
6. Il Regolamento sulle Istituzioni determina il compenso per i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 68

Designazione nomina e revoca dei rappresentanti

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni ed altri Enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale fra persone che abbiano una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per esperienza professionale.
2. Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione alla carica di Consigliere comunale.
3. Per i rappresentanti designati o nominati valgono le disposizioni di cui all'art. 46 quanto alla declaratoria della propria situazione economico-patrimoniale ed associativa.
4. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha designati o nominati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati o per

giusta causa. I provvedimenti di designazione o di nomina o di revoca effettuati dal Sindaco sono comunicati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva con deposito degli atti inerenti.

CAPO II

Forme associative

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi anche sociali, a mezzo di apposite convenzioni con enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 70

Consorti

1. Il Consiglio comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni.
2. Il Consiglio comunale approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 71

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, dandone informazione al Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge.

TITOLO VII

CONTABILITA' - FINANZA E CONTROLLO

Art. 72

Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento da emanare in conformità alle disposizioni del presente titolo e con l'osservanza delle leggi statali inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.
2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità di tipo finanziario, patrimoniale ed economico, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché dei costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'Ente.

Art. 73

Programmazione

1. L'attività del Comune deve conformarsi ad una programmazione pluriennale, attraverso l'adozione di una relazione previsionale e programmatica i cui contenuti sono definiti ed adeguati con cadenza annuale.
2. Nella relazione che deve contenere i piani ed i programmi di settore sono fissati gli obiettivi che il Comune intende conseguire sulla base delle risorse disponibili.

Art. 74

Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le spese necessarie ed i connessi oneri di gestione.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le variazioni che possono essere apportate al bilancio con un procedimento diverso da quello previsto per la sua approvazione, sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 75

Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di bilancio e il conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 76

Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 3 candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale ed a tal fine controlla la regolarità della gestione, attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili ed esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione che la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto del bilancio. Al Collegio possono essere richieste altresì consulenze su aspetti economici, finanziari e fiscali, di particolari questioni.
3. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalle leggi per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Inoltre i Revisori dei Conti non dovranno avere rapporti di parentela ed affinità entro il quarto grado con i membri della Giunta comunale, il Segretario, il Ragioniere, il Tesoriere dell' Ente, l'Economo.
4. Le modalità di revoca e di decadenza, in quanto compatibili, sono quelle previste dalle norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni con modalità e limiti definiti dal regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 77

Controllo economico di gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, una volta esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte dell'intera cittadinanza.

Art. 79

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti normativi di carattere generale e astratto che l'Amministrazione approva in ottemperanza a norma di legge o di Statuto. I regolamenti ritenuti opportuni per il buon andamento e la correttezza dell'azione amministrativa sono proposti dalla Giunta, da ogni singolo Consigliere, dalle Commissioni consiliari, permanenti o speciali.
2. I regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I regolamenti divenuti esecutivi sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi per favorirne la conoscenza da parte dei cittadini.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dai regolamenti stessi.

Art. 80

Norme transitorie e finali

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti in vigore allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.
2. Per quanto compatibili con i principi statutari continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolarmente vigenti.